
**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Art. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli così come definiti nei successivi articoli di questo titolo siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta, inclusa quella inserita in programmi o progetti approvati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti dal competente organo.

2. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5

agosto 1978, n. 457;

c) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta.

La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stesi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6 SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III BASE IMPONIBILE

Art. 7 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

Art. 8 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite

risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e vada) diversi dai precedenti.

2. I criteri di cui al comma precedente possono variare per effetto di legge di Stato significando che, in tale ipotesi, non necessita apportare alcuna ulteriore variazione al presente regolamento intendendosi i valori quelli determinati nel tempo dalla legge.

Art. 9

BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art. 10

BASE IMPONIBILE DI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D"

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data d'inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto dei

Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario può esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 11

BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Art. 12

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione e, comunque, dalla data iniziale di acquisizione della caratteristica di edificabilità come specificato all'art. 3, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Fermo restando che il valore delle aree è quello di cui al comma precedente, non si fa luogo ad accertamento di foro

maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a £./mq. 50.000=(cinquantamila)

3. Il Valore minimo di riferimento di cui al punto precedente può essere modificato con deliberazione della giunta comunale avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Art. 13

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 14

BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 15

BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e

soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 16 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo fatta salva differente scadenza determinata da legge;

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Art. 17 DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta

all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. L'aliquota può essere stabilita dal comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 18

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Art. 19

RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario la cui spesa è quantificata secondo le vigenti tariffe professionali dell'ordine

degli ingegneri, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta salva la verifica dovuta dall'Ufficio tributi per il tramite dell'UTC con onere a carico del dichiarante la cui spesa è quantificata secondo le vigenti tariffe professionali dell'ordine degli ingegneri.

Art. 20

RIDUZIONE PER I FABBRICATI FATISCENTI

1. La riduzione di cui all'articolo precedente si applica anche agli immobili che presentino caratteristiche di fatiscenza, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da accertarsi, a spese del richiedente quantificate secondo le vigenti tariffe professionali dell'ordine degli ingegneri, dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 21

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 22

UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio

dell'abitazione principale, ancorché, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili).

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai genitori e figli;

b) al coniuge, ancorché, separato o divorziato;

Art. 23

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio e fermo restando la parità di gettito complessivo rispetto all'esercizio precedente.

3. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma 2 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 24

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.

2. E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.

Art. 25

IMMOBILI APPARTENENTI A PIÙ SOGGETTI PASSIVI

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 26

RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER SOPRAVVENUTA INEDIFICABILITÀ

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 27

OBBLIGO DI INFORMATIVA E COLLABORAZIONE SERVIZI COMUNALI

1. È obbligo ineludibile degli uffici e servizi comunali di collaborare e fornire dati e notizie in possesso che possono supportare l'ufficio tributi per le verifiche senza arrecare disturbo al cittadino. Il Funzionario responsabile I.C.I. determina i dati e le cadenze delle comunicazioni che gli altri uffici e servizi devono trasmettere all'ufficio tributi, dandone informativa al Sindaco ed al direttore generale.

Art. 27 bis

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Conseguentemente alla eliminazione dell'obbligo della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 504/1992, ed introduzione della "comunicazione ICI" prevista dal precedente art. 24, sono eliminate:

a) le operazioni di liquidazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, e di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 504/1992;

b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997;

2. La Giunta comunale, tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da

sottoporre a controllo.

3. il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta:

- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente articolo 24, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato;

- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta, e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette un atto denominato "avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento ICI, con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

4. l'avviso di accertamento di cui al precedente comma 3, deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.

5. Per la omessa presentazione della comunicazione di cui all'art. 24, si applica la sanzione da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 516,46 per ciascuna unità immobiliare.

6. Agli atti di accertamento di cui al presente articolo, non è applicabile la definizione agevolata, con riduzione ad un quarto delle sanzioni, prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 né quella prevista dall'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997.

Art. 28

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni si rinvia allo specifico regolamento.

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, comunque munito dell'esecutività a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, entra in vigore a seguito della pubblicazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI MARUGGIO

PROVINCIA DI TARANTO

N. **42** del Registro deliberazioni di Giunta Comunale.

REGISTRO ORIGINALE DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|------------------------------------------|
| <i>Oggetto:</i> | Aliquote ICI – Determinazioni anno 2006. |
|-----------------|------------------------------------------|

L'anno **duemilasei** addì **otto** del mese di **Marzo** in **Maruggio** e nel Palazzo Comunale, convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone del Signor **Chimienti Alberto** – Sindaco - Presidente, e degli Assessori Sigg.ri **Galiano Giovanni** – **Saracino Luigi** - **Malagnino Cataldo** - **Molendini Anna** – **Maiorano Gregorio** – **Maiorano Armando**.

Assiste alla seduta il Sig. Dott. **Antonio MEZZOLLA**

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione della pratica, e la Giunta Comunale:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario e doveroso, per il corrente esercizio, determinare le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili;

Che è data la possibilità all'Ente locale di deliberare le predette aliquote entro il 31 marzo c. a. e a valere per il 2006;

Che l'Amministrazione Comunale si vede pesantemente penalizzata per l'esercizio corrente dalla riduzione continua e costante dei trasferimenti pubblici nonché dalle norme imposte dalla legge Finanziaria 2006 per il rispetto del Patto di Stabilità 2006;

Che per quanto sopra detto, si rende necessario e doveroso riconfermare le aliquote ICI del decorso esercizio per l'anno 2005;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi escludendo la determinazione delle stesse tariffe dai suoi compiti e, in via residuale, ne attribuisce la competenza alla Giunta Comunale;

ACQUISITI i preliminari pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2006, per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi integralmente riportato, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nei termini di cui al decorso anno e precisamente come segue:
Aliquota ordinaria: 7 per mille;
Aliquota ridotta: 4,25 per mille per i redditi dei terreni agricoli; 4,00 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche, soggetti passivi ed anche per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, con una detrazione d'imposta di € 103,29.
2. di dare atto che la presente è assunta per garantire gli equilibri di bilancio.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

